Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 30/17/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÁ MEDIA TEAM COMMUNICATION S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE "TELEPAVIA") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(PROC. N. 2671/FB)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione tv e minori*", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007, recante "*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS del 24 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*" e, in particolare, l'art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, ad esito dell'attività di monitoraggio effettuata nell'ambito delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. 89/19/F/298/16 prot. 470/2016 del 13 settembre 2016 ha segnalato la trasmissione, in fascia oraria notturna, di programmi a contenuto erotico in data 1, 2 e 3 luglio 2016, da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telepavia*" della società Media Team Communication S.r.l., con sede legale in Vigevano (PV), Via Carlo Gusberti, n. 17, trasmettendo la registrazione dei programmi segnalati acquisita presso l'emittente.

Con atto n. cont./19/16/DCA/N°PROC2671/FB del 14 ottobre 2016 la Direzione contenuti audiovisivi ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Media Team Communication S.r.l. la presunta violazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per la trasmissione dei programmi "*90 60 90*", "*Sexy Night*" e "*D-Spenser Night*" mandati in onda dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telepavia*" in data 1, 2 e 3 luglio 2016 a partire dalle ore 23:30 fino alle ore 01:45 circa, senza adozione degli accorgimenti previsti atti a segnalarne la potenziale nocività allo sviluppo dei minori.

2. Deduzioni della società

La società Media Team Communication S.r.l. con nota prot. n. 56065, del 25 ottobre 2016, ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- i programmi oggetto di contestazione sono parte di un unico varietà di intrattenimento denominato "*La notte con noi*" articolato in una serie di spazi e rubriche, tutte coordinate da una stessa linea grafica e musicale, aventi come denominatore comune la sequenza di immagini adatte ad un pubblico adulto con la presenza di nudità femminili, ma comunque mai qualificabili come pornografiche o lesive della dignità della persona;

- come rilevato nell'atto di contestazione, ad inizio trasmissione è presente un cartello che avvisa il telespettatore che "*inizia la programmazione notturna*" e che "*per le immagini e i contenuti la visione è consigliata ad un pubblico adulto*";
- sebbene la registrazione consegnata all'Autorità sia priva di segnalazione acustica, la sigla del programma in questione presenta in realtà un suono, costituito da due *bip*, facilmente distinguibile e di forte impatto, quasi fastidioso e volutamente marcato per assolvere agli obblighi di legge e segnalare la potenziale nocività del programma allo sviluppo dei minori; l'assenza del segnale nella rilevazione fornita all'Autorità è dovuta al fatto che la registrazione - effettuata dal sistema a bassa qualità per soli fini di archiviazione e controllo - è realizzata con un'apparecchiatura che preleva il solo canale audio destro dall'impianto di emissione che trasmette in modalità stereofonica, mentre la segnalazione acustica, regolarmente andata in onda ed ascoltabile da tutti i telespettatori, è registrata sul canale sinistro;
- per evitare analoghi problemi e consentire che a un futuro controllo il segnale acustico risulti anche nella registrazione, la Società ha provveduto a modificare la sigla registrando il segnale su entrambi i canali destro e sinistro;
- per un problema tecnico, ora risolto, riguardante la gestione delle grafiche in sovrimpressione da parte dell'apparecchiatura che effettua il *play-out* di emissione, il simbolo posto per segnalare l'inidoneità del programma ai minori, normalmente presente per tutta la durata della programmazione, per alcuni giorni comprensivi delle date dell'1, 2 e 3 luglio 2016 è risultato inserito sul solo spezzone denominato "*D-spencer night*" e non sugli altri capitoli;
- l'emittente - che cerca da sempre di dedicare particolare attenzione alla programmazione e al rispetto delle regole e del pubblico vantando riconoscimenti da parte dei telespettatori e delle istituzioni presenti sul territorio - nel ribadire la disponibilità a voler porre rimedio ad eventuali errori al fine di garantire un elevato livello qualitativo della programmazione, evidenzia come un eventuale provvedimento sanzionatorio andrebbe a pregiudicare ulteriormente la già difficoltosa situazione economica in cui è venuta a trovarsi per il notevole calo di entrate dovuto alla crisi del mercato pubblicitario.

La società Media Team Communication S.r.l., che con la citata nota del 25 ottobre 2016 aveva dichiarato la propria disponibilità ad essere ascoltata, con nota prot. n. 57366 del 2 novembre 2016 ha precisato di non ritenere di dover integrare le memorie presentate con nuove argomentazioni e di conseguenza di non avere necessità di svolgere audizione presso l'Autorità.

3. Valutazioni dell'Autorità

Come rilevato dalla Società Media Team Communication S.r.l., i programmi "*90 60 90*", "*Sexy Night*" e "*D-Spenser Night*" oggetto di contestazione possono ricondursi ad un unico varietà di intrattenimento articolato in una serie di spazi e rubriche, tutte coordinate da una stessa linea grafica e musicale aventi come denominatore comune una sequenza di immagini che pur non essendo qualificabili come pornografiche o lesive della dignità della persona, risultano tuttavia potenzialmente nocive per lo sviluppo dei

minori per la presenza di nudità femminili anche integrali e pose che richiamano l'attività sessuale dichiaratamente destinate ad un pubblico adulto.

L'art. 34, comma 2, del *Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*, nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, vieta la diffusione sui servizi di media di programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, prevedendo in via derogatoria la possibilità che gli stessi siano trasmessi o in chiaro tra le 23 e le 7, ovvero nelle altre fasce orarie esclusivamente previa adozione di accorgimenti tecnici che escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; l'ultimo periodo della previsione stabilisce l'obbligo, nel caso di trasmissione televisiva, di accompagnare tale trasmissione con un'avvertenza acustica precedente l'inizio e con la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile durante tutto il corso della trasmissione, «*qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento*». Poiché in base alla lettera della norma l'obbligo di avvertenza acustica e di simbolo visivo si applica sia alle trasmissioni in chiaro che a quelle a pagamento, esso deve ritenersi costituire condizione ulteriore rispetto a quelle poste dalla disposizione per beneficiare della deroga, ossia la previsione di accorgimenti tecnici di prevenzione della visione e dell'ascolto da parte dei minori, per le trasmissioni a pagamento, e la programmazione esclusivamente in orario compreso tra le 23 e le 7 per le trasmissioni in chiaro. Conseguentemente, la trasmissione di un programma che può nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori dovrà sempre essere preceduta dall'avvertenza acustica e identificata dalla presenza di un simbolo visivo per tutta la sua durata, sia che venga effettuata in chiaro in orario compreso tra le 23 e le 7, sia che venga effettuata a pagamento in qualsiasi fascia oraria purché accompagnata da accorgimenti tecnici che prevengano la fruizione da parte dei telespettatori minori.

Un suono costituito da due *bip* - peraltro non riscontrabile nelle registrazioni in atti come ricordato nelle memorie difensive inviate dalla Società - sebbene marcato, non risulta conforme al disposto normativo che, pur senza particolari specifiche, richiede che il programma venga preceduto da una *avvertenza acustica* e non da una qualunque segnalazione acustico/musicale, inidonea al conseguimento dello scopo cui è finalizzata la norma, consistente non tanto nell'attrarre l'attenzione del telespettatore con un suono di forte impatto, quanto nel fornire a quest'ultimo un chiaro avvertimento in merito alla potenziale nocività del programma allo sviluppo dei minori.

La circostanza per la quale la parziale presenza del simbolo posto in sovrimpressione per segnalare l'inidoneità del programma ai minori sarebbe stata determinata da un problema tecnico occorso all'apparecchiatura che effettua il *play-out* di emissione, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la consequenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere di segnalare la potenziale nocività del programma allo sviluppo dei minori mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile durante tutto il corso della trasmissione;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. cont./19/16/DCA/N°PROC2671/FB del 14 ottobre 2016 in merito alla violazione da parte della società Media Team Communication S.r.l. dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per la trasmissione sul servizio di media audiovisivo "*Telepavia*" del programma articolato negli spazi denominati "*90 60 90*", "*Sexy Night*" e "*D-Spenser Night*" mandato in onda in data 1, 2 e 3 luglio 2016 a partire dalle ore 23:30 fino alle ore 01:45 circa, senza adozione degli accorgimenti previsti atti a segnalarne la potenziale nocività allo sviluppo dei minori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) a euro 70.000,00 (euro settantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Sebbene in linea teorica il comportamento posto in essere dalla società Media Team Communication S.r.l. debba ritenersi di grave entità in relazione al bene giuridico tutelato (tutela dei minori), concretamente si rileva una attenuazione della capacità offensiva del programma, che in relazione all'orario di trasmissione (fascia notturna), non può aver registrato una sensibile penetrazione nel pubblico minorile, e pertanto è qualificabile come di lieve entità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel rilevare che la trasmissione oggetto di contestazione risulta parzialmente contrassegnata con un simbolo visivo in sovrimpressione idoneo ad identificarne il contenuto come inadatto ai minori, si prende atto che la società sopra menzionata ha dichiarato di essersi attivata per l'eliminazione dei problemi occorsi all'apparecchiatura tecnica che gestisce le grafiche in sovrimpressione causa della perdita del segnale grafico in talune sezioni del programma, ponendo in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

Nel considerare che la società Media Team Communication S.r.l. ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative manifestando la propria disponibilità a voler porre rimedio ad eventuali errori al fine di garantire un elevato

livello qualitativo della programmazione, si prende atto che quest'ultima non risulta destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi per fatti analoghi da questa Autorità.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società Media Team Communication S.r.l., relativo all'anno 2015, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella di seguito determinata;

CONSIDERATO che le edizioni del programma mandato in onda dal servizio di media audiovisivo "*Telepavia*" nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2016 non risultano trasmesse in tempi ravvicinati né sono riconducibili ad una programmazione unitaria o ad un'unica sequenza temporale e non può pertanto configurarsi il requisito della contestualità degli atti ai fini dell'applicazione del regime di cumulo giuridico previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO che, in relazione ai 3 episodi di violazione riscontrati per la trasmissione del programma articolato negli spazi denominati "*90 60 90*", "*Sexy Night*" e "*D-Spenser Night*" mandato in onda in data 1, 2 e 3 luglio 2016 a partire dalle ore 23:30 fino alle ore 01:45 circa, senza adozione degli accorgimenti previsti, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 15.000,00 (euro quindicimila/00), ossia a euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ciascuna violazione rilevata, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Media Team Communication S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Telepavia*", con sede in Vigevano (PV), Via Carlo Gusberti n. 17, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.000,00 (quindicimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle*

Comunicazioni, con delibera n. 30/17/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 30/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi